

C.C. n. 33 del 12/12/2019

OGGETTO: Approvazione per la gestione del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

1) Ai sensi della L.R. n° 33/2009, art. 108, comma 1, lett B), compete al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il servizio di ricovero degli animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà di demandarlo, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni e cooperative sociali, I Comuni devono quindi disporre delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune.

2) Attualmente è in vigore la convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/24428 del 18 aprile 2016 che regola i rapporti con diversi Comuni del territorio, non dotati di strutture di questo tipo, che hanno richiesto di poter fruire del canile di Cremona per la gestione del servizio di custodia e cura dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio di competenza.

3) Con determinazione dirigenziale n° 2562 del 22 dicembre 2017 si aggiudicava all'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A.) - Onlus sezione territoriale di Cremona il servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di Cremona e dei Comuni/Unioni di Comuni con esso convenzionati - periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019.

4) Il contratto Rep.rio n° 41462 stipulato in data 20 marzo 2018 con l'Associazione ANPANA che gestisce la struttura di canile rifugio per conto del Comune di Cremona e dei Comuni associati sita presso il Parco "La cuccia e il nido" di Calvatone è in scadenza al 31 dicembre 2019, pertanto il Comune di Cremona ha intenzione, per il prossimo triennio, di affidare il servizio di canile rifugio mediante gara pubblica a soggetti che, all'atto dell'affidamento ed a qualsiasi titolo, siano titolari di un'apposita struttura, localizzata in ambito territoriale, adeguata ed autorizzata ai sensi del del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2.

MOTIVAZIONE

1) Con la convenzione di durata triennale, gli Enti sottoscrittori attribuiscono al Comune di Cremona, che accetta, la delega inerente l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi presenti sui territori di competenza dei singoli Comuni o Unioni di Comuni e di gestione delle attività connesse e finalizzate al contenimento del fenomeno del randagismo.

2) Il Comune di Cremona intende affidare la gestione del servizio mediante gara pubblica a soggetti che, all'atto dell'affidamento ed a qualsiasi titolo, mettano a disposizione un'apposita struttura, localizzata in ambito territoriale, da adibire in parte a canile rifugio ed in parte a canile sanitario, dotata di caratteristiche strutturali conformi alle prescrizioni del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2.

3) A tal proposito il Comune di Cremona sta predisponendo la documentazione di gara ed il nuovo relativo capitolato prestazionale per l'affidamento del servizio per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023.

4) Con il presente atto convenzionale gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata le attività relative all'organizzazione e gestione del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi presenti sui territori di competenza ai sensi della Legge Regionale n° 33/2009, art.

108, comma 1, lett. B), secondo le modalità che saranno definite a seguito della procedura di affidamento a cura del Comune di Cremona. A tal proposito con la presente convenzione gli Enti sottoscrittori delegano il Comune di Cremona, individuato come Comune capofila, allo svolgimento della procedura di gara aperta ed all'organizzazione e gestione del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi ai sensi della normativa vigente.

5) Quanto sopra, al fine di svolgere il servizio in oggetto secondo le modalità ormai consolidate che hanno consentito, attraverso la gestione del medesimo presso una struttura condivisa tra più Comuni, la razionalizzazione di un servizio di pubblica utilità a garanzia della tutela del benessere degli animali e dell'incolumità dei cittadini e del contenimento del fenomeno del randagismo.

6) La quasi totalità dei Comuni già convenzionati, opportunamente consultati dagli uffici, ha espresso la volontà di rinnovare il rapporto di collaborazione con questo Ente, affidandogli pertanto la delega inerente l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi presenti sui territori di competenza e di gestione delle attività connesse e finalizzate al contenimento del fenomeno del randagismo.

7) Ogni Comune si impegna a versare al Comune di Cremona un corrispettivo annuo per la gestione pari a € 1,30 (IVA inclusa) ad abitante, per il numero totale di abitanti presenti in ogni singolo Comune o Unione di Comuni, come da rilevamento dell'anno precedente.

8) Tale corrispettivo dovrà essere versato al Comune di Cremona entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, a partire dall'anno di assegnazione del servizio. Tale importo si ritiene congruo rispetto all'andamento delle spese sostenute negli ultimi anni, al trend relativo alla movimentazione dei cani, nonché agli esiti delle indagini di mercato svolte dagli uffici.

9) La convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, fatti salvi gli obblighi assunti con la precedente convenzione approvata con la deliberazione consiliare n° 23/24428 del 18 aprile 2016. Lo schema di convenzione sarà approvato poi dal Consiglio Comunale dei singoli Comuni. Con successiva determinazione dirigenziale sarà approvato l'elenco dei Comuni che intendono fruire del servizio in oggetto avvalendosi del Comune di Cremona quale soggetto capofila nella gestione delle procedure di gara e del servizio stesso.

10) I Comuni e le Unioni di Comuni che hanno manifestato la propria intenzione ad aderire alla presente Convenzione sono:

1. Comune di Acquanegra Cremonese

2. Comune di Pieve d'Olmi

3. Comune di Gerre de' Caprioli;

4. Comune di Cappella Cantone

5. Comune di Cicognolo

6. Comune di Sesto ed Uniti

7. Comune di Crotta d'Adda

8. Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino

9. Comune di Bordolano

10. Comune di Spinadesco

11. Unione di Comuni Lombarda "Terra di Cascine" tra i Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti;

12. Unione di Comuni Lombarda "Unione del Delmona" tra Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona;

13. Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria tra i Comuni di Corte de' Frati, Olmeneta e Grontardo (ad esclusione del Comune di Scandolara Ripa d'Oglio).

Con voti favorevoli n.11 contrari n.==, astenuti n. ==, espressi nei modi e termini di legge da n. 11 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto, quale allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

NORMATIVA

- 1) Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
- 2) Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità".
- 3) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 30.
- 4) Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2.
- 5) Decreto Ministero della Sanità 14 ottobre 1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi".
- 6) Legge 20.07.2004 n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
- 7) Disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

DELIBERA

1. Approva lo schema di convenzione, figurante quale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per la gestione in forma associata del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n° 281, della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n° 33 e del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2, regolante i rapporti tra il Comune di Cremona ed i Comuni della Provincia di Cremona che intendono delegare a questo Ente l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio e la gestione delle attività connesse e finalizzate al contenimento del fenomeno del randagismo.
2. Dà atto che il presente schema di convenzione sarà approvato dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni che hanno formalmente manifestato l'intenzione di avvalersi di questo Ente quale capofila delle procedure di gara e che contestualmente hanno assunto l'impegno di riconoscere, a fronte di detta delega e quale contributo per le spese di gestione del servizio, un importo annuo pari a € 1,30 (IVA inclusa) ad abitante.
3. Dà, altresì, atto che la convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, fatti salvi gli obblighi assunti con la precedente convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/24428 del 18 aprile 2016 ed avrà durata di un triennio.
4. di dichiarare il presente provvedimento stante l'urgenza e con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

(Prov. di Cremona)

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 12/12/2019

Adunanza straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Approvazione per la gestione del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi.

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella sede Municipale.

Cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
MONFREDINI Francesco	X		CATTANEO Anna	X	
TADI Pierluigi	X		FRITTOLI Giuseppe Angelo	X	
ZANI Egidio	X				
BETTONI Simona Iside	X				
TREVISI Paola	X				
ROZZA Sara	X				
CHIOZZI Angelo	X				
ANTONIOLI Giovanni Paolo	X				
DOLFINI Costantino	X				
Presenti n. 11		Assenti n. =			

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Supplente Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzzi**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Francesco Monfredini**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona

Allegato alla delibera
C.C. n. 30 del 12/12/2019
Il Segretario Comunale Supplente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Approvazione per la gestione del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale Supplente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Cappella Cantone, li 12/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Francesco Monfredini

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 31/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 12/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all'originale
Cappella Cantone, li 12/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi